



Provincia di Bergamo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



Ambiente
AIA - Impianti termici

COPIA

Numero: **50** / Reg. Determinazioni
Registrata in data **20/01/2016**

Dirigente: **CONFALONIERI DOTT. CLAUDIO**

OGGETTO:

MODIFICA NON SOSTANZIALE DEL DECRETO AIA N. 462 DEL 25.01.2010 "MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) GIA' RILASCIATA ALLA DITTA FRATELLI ZAPPETTINI S.R.L., AI SENSI DEL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59, ALLEGATO 1, PUNTO 5.1, CON SEDE LEGALE IN ALBINO (BG), VIA S. BERNARDO DA CHIARAVALLE 26, E IMPIANTO IN SERIATE (BG), VIA CA' BERTONCINA 15, CON D.D.S. N. 12735 DEL 24.09.2007 E N. 8230 DEL 24.07.2008", MODIFICATO E INTEGRATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO N. 3225 DEL 30.12.2013.

N.ro 3 / interno del
provvedimento Dirigenziale

Inviata al ~~Assessore~~ ^{PRESIDENTE} in data 20 GEN. 2016

CRB

N. 50 del Registro delle Determinazioni

data 20 GEN. 2016

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente
Servizio AIA-Impianti termici

OGGETTO: modifica non sostanziale del Decreto AIA n. 462 del 25/01/2010 "modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Fratelli Zappettini S.r.l., ai sensi del D.Lgs 18 febbraio 2005, n.59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale in Albino (Bg), via S. Bernardo da Chiaravalle 26, ed impianto in Seriate (Bg), via Ca' Bertoncina 15, con D.D.S. n. 12735 del 24.09.2007 e n. 8230 del 24/07/2008", modificato e integrato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n.3225 del 30.12.2013.

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 18 del mese di GENNAIO dell'anno duemilasedici.

IL DIRIGENTE dott. Claudio Confalonieri

VISTO il decreto del Presidente n. 393 del 17 dicembre 2015, con il quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, in base al nuovo assetto organizzativo, definito con decreto del Presidente n. 357 del 4 dicembre 2015;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento",
- il D.Lgs.128 del 29.06.2010, entrato in vigore il 26.08.2010, con il quale la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) è stata introdotta all'interno del D.Lgs.152/2006 (Parte seconda) e di conseguenza è stato abrogato il D. Lgs 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTA la Legge Regionale n 24/2006 - "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente"- come modificata dalla Legge Regionale n 12/2007 la quale stabilisce tra l'altro che:

- art 8 comma 2:"la provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 26/2003...[omissis]...";
- art. 30 comma 6: "le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni ambientali, di cui all'articolo 8, comma 2, con le seguenti decorrenze:... [omissis]... b) dal 1° gennaio 2008, relativamente all'autorizzazione integrata ambientale; b-bis) dal 1° gennaio 2009 relativamente all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'allegato 1, punto 5.4, del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";

RICHIAMATI

- Il Decreto AIA n.12735 del 24.09.2007, con il quale la Regione Lombardia ha rilasciato l'Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) ai sensi del D. Lgs 18 febbraio 2005, n° 59 a Fratelli Zappettini S.r.l., per l'impianto ubicato a Seriate (BG) - via Ca' Bertoncina 15, modificato ed integrato con Decreti n. 8230 del 24/07/2008 e n. 462 del 25/01/2010 e con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n.3225 del 30.12.2013.
- l'allegato G alla dgr 2 febbraio 2012 - n. IX/2970 che ha sostituito l'allegato A della DGR 7492 del 20 giugno 2008 "linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del D. Lgs. 59/2005";

VISTE:

- la nota prot. n. prot. n. 5885 del 23/01/2015, integrata con nota datata 17.08.2015 (prot. prov. 66537 del 18.08.2015 con cui Fratelli Zappettini S.r.l. ha comunicato ai sensi del comma 1 dell'art 29-nonies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. l'intenzione di apporare alcune modifiche non sostanziali all'impianto (inserimento



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Claudio Confalonieri

- di nuovi codici CER);
- la nota prot. 26509 del 30.03.2015 con cui la Provincia di Bergamo ha avviato il procedimento per le modifiche dell'autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Fratelli Zappettini S.r.l. in relazione alla istanza presentata;
- la nota datata 17.08.2015 (prot. prov. 66537 del 18.08.2015), la e-mail del 2.11.2015 e la nota datata 23.11.2015 (prot. Prov. 90884 del 24.11.2015 con le quali la ditta ha fornito le precisazioni richieste;
- la nota datata 23.11.2015 (prot. Prov. 90884 del 24.11.2015) integrata con nota del 24.12.2015 (prot. Prov. 99541 del 29.12.2015) con le quali la ditta ha precisato le attività IPPC svolte nell'insediamento di Seriate come previste in base all'allegato VIII aggiornato dall'art. 26 del D.Lgs 46/2014;


VISTA la scheda tecnica redatta dagli Uffici provinciali ad integrazione dell'A.I.A. già rilasciata alla Ditta con Decreto Regionale n. 462 del 25/01/2010;

RITENUTO opportuno aggiornare ai sensi del comma 1 dell'art 29 nonies del Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs.152/2006 il decreto AIA n. 462 del 25/01/2010, aggiornando ed integrando il relativo Allegato Tecnico con prescrizioni coerenti con le modifiche previste dalla Ditta;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione n.1 del 5 marzo 2015 della Assemblea dei Sindaci, nonché dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

DETERMINA

- di aggiornare ed integrare, per le ragioni illustrate in premessa, come riportato nell'allegata Scheda Tecnica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Decreto regionale AIA n. 462 del 25/01/2010 come modificato dalla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n.3225 del 30.12.2013;
- di confermare integralmente, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente atto, le disposizioni del Decreto AIA Regionale n. 462 del 25/01/2010 come modificato dalla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n.3225 del 30.12.2013;
- di far presente che, ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 29-octies del titolo III bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:
 - comma 1: "l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni";
 - comma 2 "il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione „omissis"....";
 - comma 3 "il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione";
 - comma 4 "il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4;
- di far presente che, come previsto dal comma 5 dell'art 29 octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i nei casi di cui al comma 3, lettera b) dell'art 29 octies del d.Lgs 152/2006 la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del termine indicato al comma 3, lettera b) dell'art 29 octies del d.Lgs 152/2006 l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell'art 29 octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
- di far presente che, come previsto ai commi 8 e 9 dell'art 29 octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i:
 - comma 8: nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame;
 - comma 9: nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione



di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame;

6. di disporre che Fratelli Zappettini S.r.l debba presentare un'appendice di variazione della fidejussione già versata, per il suo adeguamento al presente provvedimento;
7. di disporre che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto precedente entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento comporterà l'avvio della procedura di revoca del provvedimento medesimo
8. di trasmettere il presente provvedimento, corredato anche dalla versione completa dell'allegato tecnico, in formato elettronico alla Ditta, al Comune di Seriate e ad ARPA - Dipartimento di Bergamo;
9. di disporre che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di ricevimento da parte della Ditta;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.



Il Dirigente del Servizio
Dott. Claudio Confalonieri

Scheda tecnica

Ragione sociale	F.lli ZAPPETTINI S.r.l.
Sede legale	Via S. Bernardo da Chiaravalle, 26 - ALBINO (BG).
Sede operativa	Via Cà Bertoncina, 15 - SERIATE (BG).
A.A.	Decreto regionale n. 12735 del 29/10/2007, modificato ed integrato con Decreto n. 8230 del 24/07/2008, n. 462 del 25/01/2010 e Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 3225 del 30/12/2013
Codice e attività IPPC	<p>5.1 - Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità > 10 t/g (ai sensi del 152/06 prima del D.Lgs 46/14)</p> <p>in base all'allegato VIII aggiornato dall'art. 26 del D.Lgs 46/2014 l'attività ricade nella categoria:</p> <p>5.5 "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti."</p> <p>5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:</p> <p>d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;</p> <p>5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:</p> <p>3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;</p> <p>5.3. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1. dell'Allegato 5 alla Parte Terza:</p> <p>2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;</p>
Aggiornamento/revisione	<p>Modifiche non sostanziali soggette ad aggiornamento dell'autorizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inserimento di nuovi codici CER - aggiunta dell'operazione R13 per il codice CER 101203

A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE

A.1 Inquadramento del complesso e del sito

A.1.1 Inquadramento del complesso I.P.P.C.

Nella tabella A1-Tipologia impianto il riferimento al codice I.P.P.C. 5.1 è sostituito con i codici 5.5, 5.1d) 5.3a)3) e 5.3b)2) (in base all'allegato VIII aggiornato dall'art. 26 del D.Lgs 46/2014).

Viene aggiunto il seguente paragrafo:

A.3 Modifiche al Decreto regionale n. n. 12735 del 29/10/2007, modificato ed integrato con Decreti n. 8230 del 24/07/2008, n. 462 del 25/01/2010 e Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 3225 del 30/12/2013

Con nota agli atti provinciali prot. n. 5885 del 23/01/2015 la ditta F.lli Zappettini S.r.l. ha presentato comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Silvia Confalonieri)

modifiche non sostanziali dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla Regione Lombardia con Decreto n. 12735 del 29/10/2007, modificato ed integrato con Decreto n. 8230 del 24/07/2008 e n. 462 del 25/01/2010 e con Determinazione Dirigenziale della provincia di Bergamo n. 3225 del 30/12/2013, per l'impianto sito in via Cà Bertoncina n. 15 nel comune di Seriate (BG).

Le modifiche comunicate consistono nell'inserimento di nuovi codici CER (per le operazioni D15, R13 e R12) finalizzato alla ricezione presso il centro di stoccaggio di Seriate di un più ampio spettro di rifiuti, anche di modesta quantità, per i quali i clienti richiedono il ritiro, in modo da garantire un unico conferimento presso il proprio centro di stoccaggio di Seriate anziché il trasporto contemporaneo presso impianti differenti. La ditta chiede inoltre l'estensione dell'operazione R13 sui rifiuti di cui al CER 101203 polveri e particolato, già autorizzati all'operazione D15.

Per ogni tipologia di CER inseriti la ditta ha specificato l'analogia con caratteristiche chimico fisiche di rifiuti già autorizzati all'impianto e che non si richiede l'autorizzazione ad operazioni di travaso o miscelazione, né l'incremento dei quantitativi di rifiuti stoccati o trattati già autorizzati nel provvedimento. Inoltre non variando la quantità totale a deposito, sia annuale, sia giornaliera, la ditta non prevede un aumento delle emissioni odorigene, né l'esistenza di impatti ambientali differenti da quelli già considerati nell'analisi ambientale del provvedimento DDS n. 462 del 25/01/10 e nelle successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta ha inoltre argomentato in merito alla assenza di condizioni di notevoli ripercussioni negative sull'ambiente indicate dal D.Lgs. 152/06, parte II, allegato 4, punto 8, lettera T. Si condividono le valutazioni della Ditta.

In riferimento alla valutazione del carico di incendio, la ditta ha dichiarato di aver individuato, assieme al tecnico p.i. Valsecchi, le tipologie di rifiuti più rilevanti tra quelle potenzialmente presenti nel materiale classificato con i codici CER aggiuntivi richiesti e di aver rivisto la valutazione in funzione del rischio d'incendio, della frequenza di ritiro attesa e delle quantità previste in deposito. Non essendo intercorse modifiche alla tipologia e quantità dei materiali in deposito rispetto alle valutazioni effettuate in occasione delle precedenti modifiche, il giudizio finale del p.i. Valsecchi considera non rilevanti le variazioni per la valutazione del rischio d'incendio e non prevede la necessità di varianti al CPI o l'introduzione di ulteriori misure di tutela specifiche.

La Provincia con nota prot. 26509 del 30.03. 2015 ha avviato il procedimento per le modifiche comunicate e ha nel contempo tra l'altro richiesto alla ditta la presentazione di una tabella che ponesse in relazione i nuovi CER di cui si richiedeva l'integrazione con i corrispondenti CER già autorizzati aventi caratteristiche chimico fisiche simili (e da cui detta "similitudine" si potesse chiaramente evincere).

La ditta con nota datata 17.08.2015 (prot. prov. 66537 del 18.08.2015) ha fornito la tabella richiesta e con e-mail del 2.11.2015 ha fornito alcune precisazioni. In relazione alla opportunità evidenziata dalla ditta di fissare eventuali valori limite per le sostanze volatili eventualmente presenti nei terreni di bonifica, posto che detti rifiuti verrebbero conferiti presso l'impianto al solo scopo di deposito preliminare (D15), si ritiene che la problematica possa essere gestita adottando contenitori/colli a tenuta per il trasporto e deposito preliminare. Con nota datata 23.11.2015 (prot. Prov. 90884 del 24.11.2015) integrata con nota del 24.12.2015 (prot. Prov. 99541 del 29.12.2015) la ditta ha precisato le attività IPPC svolte nell'insediamento di Seriate, come previste in base all'allegato VIII aggiornato dall'art. 26 del D.Lgs 46/2014.

B. QUADRO ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI

Il paragrafo "B.1. Descrizione delle operazioni svolte e dell'impianto" già approvato con D.D. n. 3225 del 30/12/2013 è aggiornato/modificato con le seguenti informazioni:

Al terzo capoverso la descrizione delle operazioni di Smaltimento e Recupero è così integrata:

Le attività IPPC svolte presso l'insediamento e le relative potenzialità sono riassunte nella seguente tabella:

Codice attività IPPC	Potenzialità	Operazioni svolte
5.1) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2	200 t/d	R12
5.3.a) 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento	480 t/d (potenzialità massima teorica del trituratore calcolata sulle 24 h).	
5.3.b) 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento		



UFFICIO PROVINCIALE
 (Dot. Angelo Zappettini)

5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.	1560,5t corrispondenti a 1510 mc istantanei	R13/D15
--	---	---------

La tabella B1 "rifiuti in ingresso" è integrata dalla seguente nella quale sono riportati i nuovi CER richiesti con la presente modifica e in grassetto il CER 101203 già autorizzato per il quale è stata aggiunta la nuova operazione R13.

Codici CER		Note	Codici operativi			Zone
			D15	R13	R12	
030201*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	22	X			P
030202*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	22	X			P
030203*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	22	X			P
030204*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	22	X			P
030205*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	22	X			P
030301	scarti di corteccia e legno	21	X	X	X	QBR E1NO
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	21		X	X	QBR E1NO
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	24	X	X		NO
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	21	X	X	X	QBR E1NO
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	24	X	X		NO
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	21	X	X	X	QBR E1NO
040210	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)		X			NO
040219*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	24	X			P
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219	24	X			O
070109*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	24	X			P
070110*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	24	X			P
070111*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	24	X			P
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111	24	X			O
070209*	residui di filtrazione e assorbenti	24	X			P



	esauriti, alogenati				
070210*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	24	X		P
070214*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	24	X		P
070215	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214	24	X		O
070216*	rifiuti contenenti silicone pericoloso	24	X		P
070217	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 070216	24	X		O
070309*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	24	X		P
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	24	X		P
070311*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	24	X		P
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070312	24	X		O
070409*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	24	X		P
070410*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	24	X		P
070411*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	24	X		P
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411	24	X		O
070413*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	24	X		P
070509*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	24	X		P
070510*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	24	X		P
070511*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	24	X		P
070512	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511	24	X		O
070609*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	24	X		P
070610*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	24	X		P
070709*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	24	X		P
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	24	X		P
070711*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	24	X		P
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711	24	X		O
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	25	X		P
090101*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	25	X		P

100212	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211	24	X			O
101113*	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose	26	X	X		NP
101114	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 101113	26	X	X		NO
101120	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119	26	X	X		NO
101203	polveri e particolato		X	X		NO
110198*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	22	X			P
110503*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	22	X			P
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	22	X			P
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	22	X			O
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	23	X			P
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504	23	X			O
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	22	X			P
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	22	X			P
160508	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	22	X			O
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508	22	X			O
161001*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	24	X			P
161002	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001	24	X			O
161003*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	24	X			P
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003	24	X			O
190119	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	27	X	X		NO
190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	24	X	X		NP
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205	24	X	X		NO
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue	24	X	X		NP



	industriali					
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	27	X	X		NO
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	20	X	X	X	BO
191301*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	28	X			P
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	28	X			O
191303*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	28	X			P
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303	28	X			O
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	29	X	X		NO

Nel sottoparagrafo "Limitazioni e Prescrizioni Specifiche" si aggiungono le seguenti note:

- 20) il rifiuto identificato con il codice CER **191212** può essere ritirato solo se si riferisce a materiali (decadente da operazioni di cernita o da diversi trattamenti meccanici dei rifiuti), per i quali vi è ancora la possibilità di sottoporli ad un'operazione di ulteriore selezione (R12) al fine di valorizzarne le componenti recuperabili e/o di triturazione, al fine di ridurre la pezzatura propedeutica al conferimento presso impianti di recupero energetico. Le componenti recuperate sono successivamente inoltrate, sempre in qualità di rifiuto, all'impianto autorizzato per ciascuna specifica tipologia. Il rifiuto sarà conferito e stoccato "fuso in container", avrà stato fisico esclusivamente solido non polverulento, pertanto non comporterà il rischio di percolamento di liquidi o materiale
- 21) i rifiuti identificati con i codici CER **030301, 030308, 030310** (stato solido), **040209** si riferiscono a materiale conferito per essere sottoposto ad operazione di cernita (R12), ma potenzialmente anche a rifiuti destinati esclusivamente a stoccaggio e successivo invio ad operazioni di smaltimento (D15). La triturazione, inoltre, consente la riduzione di pezzatura propedeutica al conferimento presso impianti di recupero energetico e/o per la produzione di pellets od altri combustibili a base lignea. In ogni caso le frazioni recuperate sono inoltrate, sempre in qualità di rifiuto, all'impianto autorizzato per il trattamento. Il rifiuto sarà conferito e stoccato "fuso in container", ha stato fisico solido non polverulento, pertanto non comporta il rischio di percolamento di liquidi o materiale.
- 22) i rifiuti identificati con i codici CER **030201*, 030202*, 030203*, 030204*, 030205*, 040210, 110503*, 110198*, 160305*, 160306, 160506*, 160507*, 160508, 160509**: devono essere conferiti esclusivamente in colli chiusi e destinati esclusivamente a deposito (D15). In presenza di sostanze odorigene o classificate altamente infiammabili (F+) o reattive chimicamente o se previsto dalla scheda di sicurezza delle sostanze, deve essere richiesto il conferimento in colli chiusi ermeticamente. Qualora non fosse possibile garantire il contenimento in colli chiusi ermeticamente, il rifiuto non sarà accettato.
- 23) I codici CER **160504*** e **160505** sono richiesti limitatamente ad estintori, esclusi quelli ad Halon, CFC ed HCFC, per i quali l'eventuale gas residuo è costituito esclusivamente da esigue quantità di azoto o anidride carbonica.
- 24) I rifiuti identificati con i codici CER **030309, 030310, 030311, 040219*, 040220, 070109*, 070110, 070111*, 070112, 070209*, 070210*, 070214*, 070216*, 070217, 070309*, 070310*, 070311*, 070312, 070409, 070410*, 070411*, 070412, 070509*, 070510*, 070512, 070609*, 070610*, 070709*, 070710*, 070711*, 070712, 100212, 161001, 161002, 161003*, 161004, 190205*, 190206, 190813*** sono tutti costituiti da fanghi e concentrati acquosi provenienti da varie lavorazioni industriali e dei rifiuti, pertanto è impossibile prevedere l'intero spettro di sostanze pericolose potenzialmente presenti. Su questi rifiuti la ditta intende effettuare esclusivamente l'operazione di deposito (D15) ed inoltre ad apposito impianto autorizzato allo smaltimento definitivo. I rifiuti saranno conferiti fusi in container e/o colli chiusi, perciò tutte le aree interessate al deposito e movimentazione sono dotate degli opportuni accorgimenti per contenere gli eventuali liquidi percolanti, quali impermeabilizzazione della



pavimentazione e linee di raccolta dei colaticci. Non saranno accettati conferimenti di rifiuti la cui caratterizzazione preliminare abbia accertato la presenza in quantità non trascurabile di sostanze pericolose volatili.

- 25) i rifiuti identificati con i codici CER **080115***, **090101*** sono costituiti da soluzioni acquose contenenti sostanze pericolose, principalmente solventi organici e inorganici (es. idrocarburi, esteri ed alcoli) ma anche metalli pesanti (es. piombo, cadmio e titanio) ed isocianati. Trattandosi di sostanze volatili che possono produrre vapori tossici, nocivi ed infiammabili si richiede l'esclusivo stoccaggio (D15), preventivamente in colli chiusi ed in presenza di concentrazioni rilevabili di tali sostanze in colli chiusi ermeticamente, con un vuoto utile di almeno il 10% nel riempimento del contenitore per accogliere gli eventuali vapori prodotti dopo il confezionamento. Il deposito avverrà nelle aree attrezzate al contenimento di eventuali versamenti, pertanto non comporta il rischio di percolamento di liquidi o materiale. Lo stoccaggio (D15) sarà finalizzato esclusivamente al successivo conferimento presso impianto autorizzato allo smaltimento definitivo.
- 26) i rifiuti identificati con i codici CER **101113***, **101114**, **101120** si riferiscono a fanghi prodotti dall'attività di taglio e lavorazione meccanica del vetro, si esclude infatti di ricevere rifiuti derivanti dall'attività di produzione del vetro stesso. Il rifiuto è conferito prevalentemente "sfuso in container", con la possibilità più rara di conferimento in colli chiusi. Lo stato fisico prevalente è solido non polverulento con la possibilità di rifiuti conferiti ancora allo stato fangoso, pertanto tutte le aree interessate al deposito e movimentazione sono dotate degli opportuni accorgimenti per contenere gli eventuali liquidi percolanti, quali impermeabilizzazione della pavimentazione e linee di raccolta dei colaticci. Il rifiuto riferito al CER 101113* può contenere sostanze pericolose, essenzialmente silice cristallina, ossidi di metalli e fluoruri, la cui pericolosità, tuttavia, è legata all'esposizione umana alla sostanza in forma libera durante la produzione del vetro. Nel rifiuto proveniente dalla lavorazione meccanica, le sostanze ancora presenti sono legate alla matrice e non sono aerodisperse. Su questi rifiuti saranno svolte esclusivamente operazioni di stoccaggio (D15) e messa in riserva (R13) finalizzate al successivo invio alle appropriate operazioni di smaltimento (D) e recupero (R). I rifiuti sopraccitati hanno una composizione a base silicea, pertanto non si prevede un aumento delle emissioni odorigene.
- 27) i rifiuti identificati con i codici CER **190119**, **191209** provengono dal trattamento di altri rifiuti. Il rifiuto può essere conferito "sfuso in container" ed in colli chiusi, con stato fisico prevalente solido non polverulento ed una limitata possibilità che i rifiuti appartenenti al CER 190119 siano conferiti ancora allo stato polverulento. In quest'ultimo caso si intende subordinare l'accettazione del rifiuto al trasporto in contenitori chiusi ermeticamente, cosicché non sia presente il rischio di diffusione di polveri. Con questa limitazione non si ritiene necessaria la presenza nell'area di deposito di un impianto di aspirazione ed abbattimento delle polveri aerodisperse. Per entrambi i codici si richiede di effettuare esclusivamente operazioni di stoccaggio (D15) e di messa in riserva (R13) finalizzate al successivo invio alle appropriate operazioni di smaltimento (D) e recupero (R).
- 28) i rifiuti identificati con i codici CER **191301***, **191302**, **191303***, **191304** provengono dal trattamento di terre di bonifica. Il rifiuto può essere conferito "sfuso in container" ed in colli chiusi, con stato fisico prevalente solido non polverulento ed una limitata possibilità che i rifiuti appartenenti ai CER 191303* e 191304 siano conferiti ancora allo stato fangoso. In quest'ultimo caso si intende subordinare l'accettazione del rifiuto al trasporto in container a tenuta, in aggiunta al generale deposito esclusivamente in aree dotate degli opportuni accorgimenti per contenere gli eventuali liquidi percolanti, quali impermeabilizzazione della pavimentazione e linee di raccolta dei colaticci. Per questi codici si richiede di effettuare esclusivamente operazioni di stoccaggio (D15) finalizzato al successivo invio presso gli appropriati impianti di messa a dimora. Questi rifiuti presentano una matrice di materiali terrosi contaminata dalla presenza di sostanze pericolose. Queste possono avere anche natura organica, generalmente idrocarburi, ma difficilmente si ha presenza rilevante di sostanze chimiche e/o organiche odorigene. In ogni caso su questa tipologia di rifiuti è prevista la caratterizzazione analitica ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte IV allegato 5 tabella 1. **In presenza di sostanze chimiche e/o organiche volatili e odorigene la ditta dovrà assicurare la chiusura del container/colli di conferimento e stoccaggio.**
- 29) i rifiuti identificati con il codice CER **200128** provengono dal circuito di raccolta dei rifiuti urbani con caratteristiche del tutto confrontabili con quelle di rifiuti speciali già autorizzati presso il centro. In considerazione della nuova iscrizione della F.lli Zappettini S.r.l. presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la gestione di centri di raccolta comunali, si prevede la possibilità di conferire anche rifiuti con questo codice presso la piattaforma oggetto della presente relazione. Per questi codici si richiede di effettuare esclusivamente operazioni di stoccaggio provvisorio (D15) e messa in riserva (R13) finalizzato al successivo invio presso gli opportuni centri per la messa a dimora (D) e/o recupero (R). Il rifiuto sarà conferito e stoccato negli appropriati contenitori chiusi (sacchi, fusti, GIR, ecc.) pertanto non comporta il rischio di percolamento di liquidi o materiale.



Il paragrafo "B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell'impianto" è inoltre integrato con le seguenti informazioni:

Sul codice CER **101203** (polveri e particolato) già autorizzato all'operazione D15, con la presente modifica la Ditta intende aggiungere l'operazione R13. Si tratta di rifiuti costituiti da polveri e particolato da lavorazioni ceramiche ed altri materiali da costruzione. Pur appartenente ad un codice così descritto, spesso il rifiuto è conferito con stato fisico solido non polverulento, ad esempio per compattazione in pellet eseguita direttamente sul luogo di produzione. In tal caso il conferimento avviene "sfuso in container" oppure in colli chiusi a seconda della quantità e modalità di deposito temporaneo eseguito presso il produttore. Si conferma la richiesta di conferimento esclusivamente con stato fisico solido non polverulento, pertanto tutte le aree interessate al deposito e movimentazione sono dotate degli opportuni accorgimenti per contenere gli eventuali versamenti di materiale, ma non è necessaria la presenza di un sistema di abbattimento di polveri aerodisperse.

E QUADRO PRESCRITTIVO

E.5 Rifiuti

Al paragrafo E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata sono apportate le seguenti modifiche e aggiunte le seguenti informazioni/prescrizioni:

Le prescrizioni VI e VII sono aggiornate aggiungendo il riferimento alla scheda Sistri in alternativa al formulario di identificazione del rifiuto.

Sono aggiunte le seguenti prescrizioni:

V bis) L'operazione di smaltimento D15 potrà essere effettuata limitatamente ai rifiuti non diversamente recuperabili.

Sono aggiunte le seguenti prescrizioni:

XVIII bis) nel caso di ricezione di rifiuti provenienti dal trattamento di terre di bonifica (rifiuti identificati con i codici CER **191301***, **191302**, **191303***, **191304**) in presenza di sostanze chimiche e/o organiche volatili e odorogene la ditta dovrà assicurare la chiusura dei container/colli di conferimento e stoccaggio.

XXVIII bis) I rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:

- da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
- da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
- da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi.

La prescrizione XLIII) è così sostituita:

XLIII) I rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o di deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 120/14.

La prescrizione XLIV) è sostituita dalla seguente:

XLIV) L'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione; assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali.

- qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTR) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 18/02/2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- iscrizione all'applicativo O.R.S.O. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11.

La ditta dovrà ottemperare alla prescrizione XLV)bis in rapporto alla modifica oggetto del presente provvedimento **"Entro 3 mesi** dalla data di ricevimento della presente autorizzazione la ditta dovrà aggiornare il Protocollo di gestione dei rifiuti" (introdotta con DD 3225 del 30.12.2013).

~~Al paragrafo 6.6. Ulteriori prescrizioni sono apportate le seguenti modifiche e aggiunte le seguenti informazioni/prescrizioni.~~

È aggiunta la seguente prescrizione:

- VI) la ditta dovrà effettuare la verifica prevista al comma 2 dell'art.3 del D.M. 272 del 13.11.2014 in merito alla *"sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento; presentandone gli esiti all'autorità competente"* (relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs.46/2014), con le tempistiche che verranno indicate dalla autorità competente. Sulla base di tale relazione verrà definito il Piano dei controlli per le acque sotterranee e per il suolo;
- VII) la ditta dovrà versare le garanzie finanziarie previste del comma 9 septies dell'art 29-sexies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. quando ne saranno definiti i criteri.

Istruttore Agro - ambientale

dott. Cristina Bigoni

Responsabile del Servizio

dott. Ing. Andrea Castelli

Dirigente del Servizio

dott. Claudio Confalonieri -



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

La sujestesa determinazione:

viene pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Bergamo, li

26 GEN. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Composta di n. _____ pagine

Bergamo, li _____



Provincia di Bergamo

SCHEDA SINTETICA ART. 23 D.LGS. 33/2013

Tipologia del provvedimento	Determinazione Dirigenziale 50/2016
Oggetto del provvedimento	modifica non sostanziale del Decreto AIA n. 462 del 25/01/2010 "modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Fratelli Zappettini S.r.l., ai sensi del D.Lgs 18 febbraio 2005, n.59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale in Albino (Bg), via S. Bernardo da Chiaravalle 26, ed impianto in Seriate (Bg), via Ca' Bertoncina 15, con D.D.S. n. 12735 del 24.09.2007 e n. 8230 del 24/07/2008", modificato e integrato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n.3225 del 30.12.2013
Importo spesa prevista	-
Modalità di scelta del contraente	-
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Istanza prot. n. 5885 del 23/01/2015, integrata con nota datata 17.08.2015 (prot. prov. 66537 del 18.08.2015); mail del 2.11.2015, nota prot. Prov. 90884 del 24.11.2015 e nota del 24.12.2015 (prot. Prov. 99541 del 29.12.2015) con le quali la ditta ha fornito ulteriori integrazioni

Responsabile del Procedimento

dott. Ing. Andrea Castelli

tel. 035/387543

e-mail: andrea.castelli@provincia.bergamo.it

Dirigente del Settore

Dott. Claudio Confalonieri

tel. 035/387537

e-mail: claudio.confalonieri@provincia.bergamo.it

Appendice N°	2	a Polizza N°	2070331	Effetto del	27/01/2016
Contraente	F.LLI ZAPPETTINI SRL				
	ALBINO	Cod. Fisc.	01657860167		
Beneficiario	PROVINCIA DI BERGAMO				
	VIA T.TASSO, 8	BERGAMO			
<p>CON LA PRESENTE APPENDICE, CHE AD OGNI EFFETTO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA SOPRAINDICATA POLIZZA, SI DICHIARA QUANTO SEGUE:</p> <p>LA PRESENTE ESTENDE LA SUA EFFICACIA ANCHE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI BERGAMO N.50 ASSUNTA IN DATA 18/01/2016 E REGISTRATA IN DATA 20/01/2016.=</p>					
- Fermo il Resto -					
Diritti di Appendice	Diritti	Eur 0,00	Imposte	Eur 0,00	Totale
					Eur 0,00
Emessa in N° 4 esemplari ad unico effetto in.....			BRESCIA	il 27/01/2016	
Il Contraente		Il Beneficiario		Il Garante	
F.LLI ZAPPETTINI sri Via S. Bernardo da Chiaravalle, 26 - Tel. 035.770933 24021 ALBINO (Bergamo) Cod. Fisc. e Part. IVA 01657860167 Aut. Reg. Soc. Trib. di BG al n° 28718, Vol. 2746				 - COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Un Procuratore Renaldini Giovanni	
Per quietanza della somma di Eur 0,00				L'Esattore	
.....					

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE



PROVINCIA DI BERGAMO

Via Torquato Tasso, 8 - 24100 BERGAMO

Settore Ambiente

SERVIZIO AIA – IMPIANTI TERMICI

Via Sora 4 - 24121 BERGAMO Tel. 035387539 - Telefax 035387597

<http://www.provincia.bergamo.it> – Email segreteria.ippc@provincia.bergamo.it

p_bg.p_bg.REGISTRO
UFFICIALE. U.0008651.08-02-
2016.h.14:08

09.02/AC/CRB

Oggetto:

Ditta F.lli Zappettini S.r.l.,
installazione via Ca' Bertoncina
15 - Seriate BG
**Accettazione appendice
fideiussoria**

Spett.li
F.lli Zappettini S.r.l.
Via S. Bernardo da Chiaravalle 26
24021 Albino BG
posta.certificata@pec.ecozappettini.it

COFACE Assicurazioni S.p.A.
A3 Agenti Assicurativi Associati S.r.l.
Via A. Moro, 13
25124 Brescia
coface@pec.coface.it

Regione Lombardia
D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile
Attività Estrattive, Rifiuti e Bonifiche
ambiente@pec.regione.lombardia.it

A.R.P.A. Lombardia Dip. Bergamo
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Comune di Seriate
comune.seriate@pec.it

Si comunica che l'appendice n. 2 alla polizza fidejussoria n. 2070331 del 20/01/2015 emessa da Coface Assicurazioni S.p.A. nell'interesse di F.lli Zappettini S.r.l. a favore della Provincia di Bergamo, trasmesse dalla Ditta con nota agli atti provinciali prof. n. 6850 del 01/02/2016, è conforme alle disposizioni della D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004.

La presente, conservata in allegato alla Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia n. 462 del 25/01/2010, come modificata dalle DD n. 3225 del 30/12/2013 e n. 50 del 20.01.2016 della Provincia di Bergamo, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio
- dott. Claudio Confalonieri -
Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs
39/1993 art. 3 c.2